

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-67 del 11/01/2021
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3910 del 26/08/2019 (rilasciato dal SUAP associato dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 2019/00014165) con scadenza di validità in data 07/10/2034, per l'impianto destinato ad attività di produzione specialità farmaceutiche ad uso veterinario e sito in Comune di Ozzano dell'Emila, via Emilia n° 285, intestato alla società FATRO Spa
Proposta	n. PDET-AMB-2021-72 del 11/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici GENNAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

**Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3910 del 26/08/2019 (rilasciato dal SUAP associato dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 2019/00014165) con scadenza di validità in data 07/10/2034, per l'impianto destinato ad attività di produzione specialità farmaceutiche ad uso veterinario e sito in Comune di Ozzano dell'Emila, via Emilia n° 285, intestato alla società FATRO Spa.**

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativo alla società FATRO Spa (c.f 01125080372 e p iva 01665321202) per l'impianto sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n°285 che svolge attività di produzione specialità farmaceutiche ad uso veterinario, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determina dirigenziale n° 3910 del 26/08/2019 e rilasciato dal SUAP Associato dei Comuni Savena-Idice con provvedimento prot. n. 2019/00014165 del 08/10/2019, inerente la modifica non sostanziale delle emissioni in atmosfera, mentre non sono apportate modifiche alle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, riportate nell'**Allegato B aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce aggiornamento e, ad esso, dovrà essere allegato

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

La società FATRO Spa (c.f 01125080372 e p iva 01665321202) con sede legale e stabilimento in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n° 285 ha presentato in data 19/11/2020 al S.U.A.P Associato dei Comuni Savena Idice (prot n° 16405 del 20/11/2020) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>.

La modifica consiste nell'inserimento di due cappe chimiche nel Laboratorio Controllo Qualità che origineranno le nuove emissioni in atmosfera E60 ed E61. Tali emissioni sono ad inquinamento atmosferico scarsamente inquinante in quanto rientrano al punto jj) della Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del Dlgs 152/06.

La modifica di impianto è da intendersi pertanto non sostanziale e si procede all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente con sostituzione dell'allegato B con il corrispondente allegato al presente atto.

Sono confermati tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 07/10/2034.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 22.10 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod tariffa 12.04.04.02 - valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

Bologna, data di redazione 07/01/2021

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

<sup>4</sup> Comunicazione di modifica non sostanziale agli atti con PG n° 171491/2020 confluita nella pratica Sinadoc n° 32380/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*<sup>5</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>5</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto FATRO Spa**

**comune di Ozzano dell'Emilia - via Emilia n° 285**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione specialità farmaceutiche ad uso veterinario svolta dalla FATRO Spa nello stabilimento posto in comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n° 285, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società FATRO Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E9**

**PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU IMPIANTI REPARTI SOLIDI ORALI E PREMISCELE  
MEDICATE (BETALATTAMICI E NON BETALATTAMICI) LIQUIDI ORALI**

Portata massima .....	21000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche (esprese come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---

**EMISSIONE E40**

**PROVENIENZA: IMPIANTO CENTRALIZZATO ASPIRAZIONE REPARTO NUOVO  
STABILIMENTO**

Portata massima .....	12100 Nm <sup>3</sup> /h
-----------------------	--------------------------

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

EMISSIONE E42

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU POSTAZIONE DI RISCALDAMENTO SOLVENTI

Portata massima .....	4200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

EMISSIONE E44

PROVENIENZA: COGENERAZIONE A GAS NATURALE

Portata massima (*) .....	5700 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9.30 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espresi come NO <sub>2</sub> ) .....	250 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	300 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espresi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

(\*) Valore di portata massima riferito al gas secco ed alle condizioni di esercizio normalizzate.

Punto di emissione proveniente da un medio impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Ai sensi dell'art 273-bis, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e smi il gestore di impianto dovrà presentare, se necessaria, apposita istanza di adeguamento ai limiti di emissione stabiliti dall'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 entro i termini ivi indicati.

EMISSIONE E45

PROVENIENZA: TIMBRATRICE INK-JET REPARTO CONFEZIONAMENTO

Portata massima .....	900 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Durata massima ..... discontinua

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) ..... 20 mg/Nm<sup>3</sup>

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

---

EMISSIONE E46

PROVENIENZA: LOCALE POLVERI ORALI E SALA PESATE BETALATTAMICI

Portata massima ..... 5000 Nm<sup>3</sup>/h

Altezza minima ..... 8 m

Durata massima ..... 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare ..... 5 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---

EMISSIONE E47

PROVENIENZA: ASPIRAZIONI LOCALIZZATE REPARTO SOLUZIONI ORALI

Portata massima ..... 6000 Nm<sup>3</sup>/h

Altezza minima ..... 8 m

Durata massima ..... 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) ..... 20 mg/Nm<sup>3</sup>

---

EMISSIONE E48

PROVENIENZA: ASPIRAZIONI LOCALIZZATE REPARTO SALA PESATE

Portata massima ..... 8000 Nm<sup>3</sup>/h

Altezza minima ..... 8 m

Durata massima ..... 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare ..... 5 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---

EMISSIONE E49

PROVENIENZA: FORNO ESSICCATORE REPARTO SOLIDI ORALI

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Portata massima .....	700 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

EMISSIONE E50

PROVENIENZA: ASPIRAZIONI SU MOLA - REPARTO OFFICINA

Portata massima .....	800Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10m
Durata massima .....	saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale. Il Gestore di impianto dovrà annotare su di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile stesso, i tempi di funzionamento del punto di emissione E50.

EMISSIONE E55

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SOLVENTI ZONA PREPARAZIONE INIETTABILI

Portata massima .....	1200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

EMISSIONE E56

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE POLVERI ZONA PREPARAZIONE INIETTABILI

Portata massima .....	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE – VAPORAX N° 4 – 1.064 MW

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE – VAPORAX N° 7 – 0.917 MW

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE – VAPORAX 3000 – 2.3 MW

Portata massima .....	1800 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I valori di concentrazione massima di materiale particolato, ossidi di zolfo e monossido di carbonio, si intendono rispettati in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

Punti di emissione provenienti da impianti di combustione autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Poiché i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 per gli impianti termici medi e pertanto dovrà essere presentata, se necessaria, apposita istanza di adeguamento ai limiti di emissione stabiliti dall'allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

---

EMISSIONI E2 – E3 - E4 – E53

PROVENIENZA: CAPPASPIRAZIONE CQ

EMISSIONI E29 – E30 – E31 – E32 – E33 – E35 – E36

PROVENIENZA: CAPPASPIRAZIONE LABORATORI

EMISSIONE E51

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU STRUMENTO ASSORBIMENTO ATOMICO

EMISSIONE E57

PROVENIENZA: CAPPASPIRAZIONE VACCINI

EMISSIONI E60 - E61

PROVENIENZA: CAPPASPIRAZIONE CQ

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

---

EMISSIONI E25 – E26 – E27

PROVENIENZA: CALDAIE RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

EMISSIONI E23 – E43

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE ARIA

EMISSIONE E28

PROVENIENZA: MARMITTA DI SCARICO GENERATORE ELETTRICO DI SOCCORSO

EMISSIONE E34

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE ARMADIO DEPOSITO PRODOTTI INFIAMMABILI CONFEZIONATI

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: SCARICO STUFA DI STERILIZZAZIONE AD ARIA

EMISSIONE E38

PROVENIENZA: SFIATO POMPA A VUOTO AD ANELLO LIQUIDO

EMISSIONE E41

PROVENIENZA: STUFE DI STERILIZZAZIONE A VAPOR D'ACQUA

EMISSIONE E54

PROVENIENZA: CABINA DI LAVAGGIO ATTREZZATURE POLVERI BETA LATTAMICHE

EMISSIONE E58

PROVENIENZA: CABINA DI LAVAGGIO ATTREZZATURE

EMISSIONE E59

PROVENIENZA: MARMITTA DI SCARICO GENERATORE A GASOLIO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili COV (determinazione singoli composti e determinazione COV totali);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. L'attività svolta dalla Società FATRO Spa nello stabilimento di via Emilia n° 285 ad Ozzano dell'Emilia, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 7 ossia attività di Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno;

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 5% (allegato 3, parte III, tabella1, punto 20 del DLgs n°152/06 parte quinta). Tale valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parte di prodotto o preparati in un contenitore sigillato.

La società FATRO Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa ARPAE di Bologna, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

3. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
4. Le prese di campionamento dei punti di emissione, debbono essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società FATRO Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, le seguenti periodicità:
  - semestrale per i punti di emissione E9, E46, E56;
  - annuale per i punti di emissione E40, E42, E44, E47, E48, E49, E55;
  - annuale per il solo inquinante ossidi di azoto per i punti di emissione E6, E7, E52.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e

firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FATRO Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

-----

Pratica Sinadoc n°32380/2020

Documento redatto in data 07/01/2021

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**